

» vestire più de due famegli, cioè, quelli che vogaranno le novizze.
 » Et li novizzi possino similmente vestirne altri dui per suo conto
 » solamente. Li cocchi, cocchiesse et carretto non si possano usar
 » con oro, over argento in alcuna parte, salvo che nelli pomoli re-
 » stando del tutto prohibiti li stramazzi, coperte da carreta, collari,
 » coperte da cavalli di seda o di seda fodrate, over riccamate et me-
 » desimamente li pennacchi et li cocchieri siano alla medesima con-
 » dition del suo vestire, che sono li famegli da barca, come è sopra-
 » detto, sotto pena a quelli che contrafaranno in questo proposito de
 » cocchi, cocchiesse et carrette de ducati vinti per cadauna cosa et
 » in quello che si contiene nel capitolo delle barche di ducati diese
 » per cadauna cosa et cadauna volta che contrafaranno. Che nel-
 » l'avvenire siano del tutto prohibiti li stucchi, cartoni, et intagli,
 » l'indorar et inargentar alcuna cosa, eccetto quelle, che saranno
 » destinate per le Chiese, li quadri nelle case a honor di Dio. Non
 » essendo cosa nella qual più si perda, et si consumi il danaro, che
 » in questa. Dichiarando, che si possano indorar gli stendardi, ban-
 » diere et gli scudi che usano li rettori o altri rappresentanti nostri,
 » sotto pena di ducati diese per ciascuna cosa et ciascuna fiata, che
 » contrafaranno.

» Le meretrici (1) habitanti in questa città, non possa vestir nè
 » in alcuna parte della persona portar oro, argento et seda, eccetto
 » che le scuffie, qual siano di seda pura; Non possino portar cade-
 » nelle, anelli con pietra o senza, nè meno alle orecchie alcuna cosa,
 » tal che in tutto et per tutto sia prohibito alle dette meretrici l'oro,
 » l'argento, et seda, et etiam l'uso delle zoglie di qualunque sorte,
 » sì buone, come false, sì in casa, come fuori di casa, et anco fuori
 » di questa nostra città. Non possa tener fornimenti di casa devedati

(1) In altro decreto del senato, sotto il di 21 febbrajo 1542, era stato dichiarato, che « quelle veramente se intendino meretrici, quali non essendo maritate haveranno commercio et pratica con uno over più huomini: Se intendino etiam meretrice quelle che havendo marito non habitano con suoi mariti: ma stanno separate et habino commercio con uno over più huomini.